



**REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E LA
RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVI PER FUNZIONI
TECNICHE DI CUI ALL'ART. 113 DEL DECRETO
LEGISLATIVO 50/2016**



Sommario

ART. 1 - APPLICAZIONE E FINALITA'	3
ART. 2 – AMBITO DI APPLICAZIONE - ALIMENTAZIONE DEL FONDO - LIMITI E CONDIZIONI	3
ART. 3 - GRADUAZIONE DEL FONDO SUGLI IMPORTI A BASE DI GARA	4
ART. 4 - CRITERI E MODALITÀ PER LA RIDUZIONE DELL'INCENTIVO A FRONTE DI INCREMENTI DEI TEMPI O DEI COSTI ..	5
ART. 5 –CRITERI E LE MODALITÀ PER LA RIPARTIZIONE DELL'80% DEL FONDO TRA I DIPENDENTI INTERESSATI	6
ART. 6 – CENTRALI UNICHE DI COMMITTENZA	8
ART. 7 – GESTIONE DELLA QUOTA DEL 20% DEL FONDO PER L'INNOVAZIONE	8
ART. 8 – MODALITA' PROCEDURALI E TERMINI PER LA CORRESPONSIONE DELL'INCENTIVO	9
ART. 9 - DISPOSIZIONE TRANSITORIE E FINALI – RINVIO DINAMICO	9



ART. 1 - APPLICAZIONE E FINALITA'

1. Il presente regolamento è emanato ai sensi dell'art. 113 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, come modificato dall'art. 76 del D.lgs. 19 aprile 2017, n. 56, e si applica nel caso di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture.
2. All'interno del presente regolamento il Codice dei contratti pubblici approvato con D.lgs. n. 50/2016 e oggetto di disposizioni integrative e correttive ad opera del D.lgs. 56 del 2017, viene menzionato come "Codice".
3. Il presente Regolamento è stato oggetto, per la parte di competenza, di contrattazione decentrata integrativa conclusa in data 28/08/2018 nella quale sono stati definiti i criteri e le modalità per la ripartizione dell'80% del fondo tra i dipendenti interessati.

ART. 2 – AMBITO DI APPLICAZIONE - ALIMENTAZIONE DEL FONDO - LIMITI E CONDIZIONI

1. La costituzione del fondo avviene, all'interno del quadro economico degli interventi riferiti a lavori, servizi e forniture, per le quote indicate agli articoli successivi, e con le modalità di cui ai seguenti commi.
2. Per i lavori, l'incentivo relativo alle singole opere e lavori, sarà inserito, già dalla prima fase progettuale, nel quadro economico dell'opera o del lavoro e finanziato nell'ambito dei fondi stanziati per la realizzazione dell'opera pubblica attinenti alla gestione in conto capitale, iscritte nel titolo II della spesa. In sede di approvazione del progetto definitivo o esecutivo si provvede a calcolare l'ammontare esatto che va a confluire nel fondo, contestualmente all'adozione della determina a contrattare per l'appalto dell'opera.
3. L'incentivo per funzioni tecniche relativo alle forniture e ai servizi è quantificato in fase di progettazione ed inserito nel quadro economico del costo preventivato, facendo capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli servizi e forniture; l'incentivo va a confluire nel fondo, contestualmente all'adozione della determina a contrattare.
4. Presupposti per la destinazione al fondo e successiva attribuzione dell'incentivo sono:
 - a) l'inserimento dell'intervento nel programma delle acquisizioni. Con riferimento ai lavori di importo ricompreso tra i €40.100,00 e i €100.000,00 l'approvazione del progetto definitivo/esecutivo;
 - b) per i servizi e le forniture, la nomina del direttore dell'esecuzione
 - c) la redazione di un progetto esecutivo completo in ogni dettaglio (o, per servizi e forniture, di altro analogo strumento) completo di un quadro economico al cui interno sia inserito l'accantonamento per l'incentivo



d) l'avvio della procedura di scelta del contraente, in una delle forme previste dalla legge.

5. In caso di prestazione parziale, ossia in caso di progettazione definitiva e/o esecutiva non seguita dall'appalto e aggiudicazione dei lavori si provvede (salvo il caso che l'interruzione del procedimento dipenda da errori nell'espletamento delle attività incentivate ed a condizione che si sia pervenuti all'avvio della procedura di gara nelle forme previste dalla normativa) all'erogazione dell'incentivo, limitatamente alle attività eseguite; la quota destinata al RUP è liquidata in misura pari alla metà delle quote indicate negli articoli successivi.

6. Nel caso si proceda all'appalto in anni successivi o comunque posteriormente alla liquidazione delle quote di cui al comma 6, si procede alle liquidazioni di quanto previsto negli articoli successivi, deducendo quanto già liquidato in applicazione dello stesso comma 5.

7. L'importo dell'incentivo non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verificano dei ribassi.

8. In caso di appalti divisi per lotti, la disciplina del presente regolamento si applica in relazione a ciascun lotto che sia qualificato dal Codice come "funzionale" (art. 3, lett. gg), ovvero "prestazionale" (art. 3, lett. gggg).

9. Alimentano il fondo, se in presenza dei presupposti di legge e del presente regolamento, anche gli interventi di ristrutturazione, di restauro e di risanamento conservativo, di manutenzione straordinaria di opere esistenti.

10. Le varianti conformi all'art. 106, comma 1, del Codice contribuiscono a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente progetto, sempre che comportino opere aggiuntive e uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo a base d'asta. L'incentivo è calcolato sull'importo delle maggiori somme rispetto a quelle originarie a base d'asta.

11. Non concorrono ad alimentare il fondo quelle varianti che si sono rese necessarie a causa di errori o omissioni del progetto esecutivo quali definite dall'art. 106 del Codice.

ART. 3 - GRADUAZIONE DEL FONDO SUGLI IMPORTI A BASE DI GARA

1. La percentuale effettiva del fondo è determinata utilizzando i seguenti parametri:

Appalti di lavori:

<u>quota dell'importo a base di gara</u>	percentuale
Da € 40.100,00 a € 149.999,99	2,00%
Da € 150.00,00* a € 5.547.999,99	1,70
oltre € 5.547.999,99**	1,50



Appalti di servizi e forniture:

quota dell'importo a base di gara	percentuale
Da € 40.100,00 a € 149.999,99	2,00%
Da € 150.00,00* a € 221.000,00 (750.00,00 sociali)	1,70
oltre € 221.000,00 (750.00,00 sociali) **	1,50

2. Sono escluse dalla base di calcolo le somme per accantonamenti, imprevisti, acquisizioni ed espropri di immobili, IVA, mentre sono inclusi, tra l'altro, gli oneri per la sicurezza e le altre somme non assoggettabili a ribasso.
3. Le soglie di cui alle precedenti tabelle si intendono automaticamente aggiornate qualora le stesse siano rideterminate da successivi provvedimenti normativi

ART. 4 - CRITERI E MODALITÀ PER LA RIDUZIONE DELL'INCENTIVO A FRONTE DI INCREMENTI DEI TEMPI O DEI COSTI

1. Qualora si verificano dei ritardi ingiustificati durante le procedure di programmazione o affidamento, previa contestazione formale del ritardo rispetto ai tempi previsti e valutazione delle eventuali motivazioni addotte dal responsabile, non si procede all'erogazione dell'incentivo riferito a tali fasi.
2. Qualora in sede di esecuzione dei lavori o delle prestazioni si verificano dei ritardi o degli incrementi di costi (con esclusione di quelli di cui al comma 3) l'incentivo di cui al presente regolamento è ridotto, a cura del funzionario deputato alla liquidazione, come segue:

Tipologia incremento	Misura dell'incremento	Riduzione incentivo
Tempi di esecuzione	Entro il 20% del tempo codificato/contrattuale	<u>20%</u>
	Dal 21% al 40% del tempo codificato/contrattuale	<u>50%</u>
	Oltre il 40% del tempo codificato/contrattuale	<u>100%</u>
Costi di realizzazione	Entro il 20% dell'importo contrattuale	<u>20%</u>
	Dal 21% al 40% dell'importo contrattuale	<u>50%</u>
	Oltre il 40% dell'importo contrattuale	<u>100%</u>

3. Non costituiscono motivo di decurtazione dell'incentivo le seguenti casistiche:



- a) incrementi di costo, sospensioni, proroghe e altre motivazioni correlate alle modifiche contrattuali o a varianti, che non derivino da errori o da omissioni nel progetto esecutivo;
- b) sospensioni e proroghe dei lavori dovute a ragioni di pubblico interesse, eventi estranei alla volontà della Stazione Appaltante, o altre motivate ragioni estranee alla possibilità di intervento del personale incentivato;
- c) ritardi imputabili esclusivamente alla ditta, cui sia stata applicata la penale contrattuale.

4. Le riduzioni per ritardi ed aumento di costi si sommano, qualora siano presenti contemporaneamente le condizioni ivi indicate.

5. In ogni caso, i dipendenti che violino gli obblighi posti a loro carico dalla Legge e dal Regolamento o che non svolgano i compiti assegnati con la dovuta diligenza sono esclusi dalla ripartizione dell'incentivo.

6. Nei casi di incentivo già corrisposto ma che, per fatti riscontrati dopo la liquidazione, risulti non spettante, ai sensi dei commi che precedono, l'Ente procederà al recupero delle somme erogate.

ART. 5 – CRITERI E MODALITÀ PER LA RIPARTIZIONE DELL'80% DEL FONDO TRA I DIPENDENTI INTERESSATI

1. La quota dell'80% di fondo calcolato sulla base degli articoli precedenti è ripartita fra le funzioni tecniche sotto indicate (in ogni quota è compresa la quota per gli eventuali collaboratori -tecnici e amministrativi- che partecipano mediante contributo intellettuale e materiale alle rispettive attività svolte all'interno dell'ente) nelle percentuali indicate nei commi che seguono.

2. Per quanto riguarda i lavori:

	Percentuale
1) Responsabile unico del procedimento e collaboratori	<u>30%</u>
2) Programmazione della spesa per investimenti	<u>5%</u>
3) Verifica preventiva della progettazione	<u>10%</u>
4) Redazione bandi o disciplinari, procedure di gara, (importo attribuibile alla CUC nei casi di cui all'art. 6)	<u>25%</u>
5) Esecuzione Contratti (predisposizione, controllo documentazione, registrazione ecc.)	<u>5%</u>
6) Direzione lavori (art. 101) La figura può essere coadiuvata da uno o più direttori operativi e da ispettori di cantiere.	



	<u>15%</u>
7) Collaudo tecnico amministrativo anche quando sostituito da certificato di regolare esecuzione)	<u>5%</u>
8) Collaudo statico	<u>5%</u>
Totale	100,00%

3. Per quanto riguarda i servizi e le forniture:

	Percentuale
1) Responsabile unico del procedimento e collaboratori	<u>30%</u>
2) Programmazione della spesa per investimenti	<u>10%</u>
3) Redazione e controllo bandi, disciplinare, procedure di gara, (<u>importo attribuibile alla CUC</u> nei casi di cui all'art. 6)	<u>25%</u>
4) Esecuzione Contratti (predisposizione, controllo documentazione, registrazione, ecc.)	<u>5%</u>
5) Direzione dell'esecuzione e collaboratori	<u>20%</u>
6) Verifica di conformità	<u>10%</u>
Totale	100,00%

4. Le quote delle percentuali sono fra loro cumulabili.

5. Il Responsabile del servizio, compatibilmente con le esigenze dell'ufficio e nel rispetto delle specifiche competenze professionali richieste, valuta l'opportunità di costituire, con riferimento a specifici interventi, un "gruppo di lavoro" identificando il ruolo di ciascuno dei dipendenti coinvolti, anche con riguardo alle funzioni dei collaboratori e i criteri di suddivisione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro, sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta e al contributo apportato dai dipendenti coinvolti. **L'attività svolta dai collaboratori non deve essere necessariamente tecnica, ma anche amministrativa-contabile** purchè strettamente collegata ai lavori/forniture/servizi (es: adempimenti relativi alla procedura di esproprio). In ogni caso deve essere garantita nell'assegnazione degli incarichi di collaborazione un'opportuna rotazione del personale.
6. La ripartizione dell'incentivo è operata, tenuto conto del carico di lavoro dei soggetti aventi diritto e delle responsabilità personali, con particolare riferimento a quelle effettivamente assunte e non rientranti nella qualifica funzionale ricoperta. Qualora una funzione venga svolta da più figure (es. RUP e collaboratori, Direttore lavori e direttori operativi, ecc.), compete alla figura principale attestare il ruolo e il livello di partecipazione svolto dagli altri soggetti assegnati alla funzione, e indicare, all'interno della percentuale



assegnata, le quote da attribuire a ciascuno. In assenza di collaboratori o altre figure richieste per l'attività specifica, la totalità della quota viene corrisposta, ricorrendone i presupposti, al responsabile dell'attività.

7. Nella circostanza motivata di sostituzione di un dipendente addetto alla struttura, il subentrante acquisisce il diritto all'incentivo in proporzione all'attività svolta, come attestato dalla figura di riferimento ovvero dal responsabile del servizio.
8. Gli importi destinati al fondo sono al lordo di tutti gli oneri previdenziali, assistenziali e fiscali gravanti sul dipendente e sul Comune.
9. Gli incentivi eventualmente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente anche da diverse amministrazioni non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Per trattamento annuo lordo si intende il trattamento fondamentale e il trattamento accessorio di qualunque natura, fissa e variabile, escluso quello derivante dagli incentivi medesimi. Il limite fa riferimento alla sommatoria degli incentivi relativi agli incarichi eseguiti, anche parzialmente, nel corso dell'anno, con riferimento all'epoca dell'effettiva prestazione e non al momento del pagamento degli incentivi. L'eventuale eccedenza dell'incentivo rispetto al limite normativo costituisce economia acquisita definitivamente al bilancio dell'ente.

ART. 6 – CENTRALI UNICHE DI COMMITTENZA

1. In caso di attività svolta da centrali di committenza, alle stesse è attribuito un incentivo da individuare in relazione alle funzioni devolute alla CUC, in misura non superiore al 25%_di quanto previsto per le singole acquisizioni dal presente regolamento.
2. La quota è assegnata su richiesta della Centrale che indichi le attività incentivabili tra quelle di cui all'art. 37 del Codice.
3. La quota assegnata alla Centrale è portata in detrazione a quella spettante al personale dell'ente le cui funzioni sono trasferite alla stessa Centrale.

ART. 7 – GESTIONE DELLA QUOTA DEL 20% DEL FONDO PER L'INNOVAZIONE

1. Il 20% del fondo costituito ai sensi del presente Regolamento è destinato alle finalità indicate al comma 4 dell'art. 113 del D.lgs. 50/2016.
2. Le risorse non utilizzate confluiscono nella quota vincolata dell'avanzo di amministrazione e rimangono disponibili per tali finalità.



3. La destinazione delle somme accantonate sarà determinata annualmente dalla Giunta, su proposta del Servizio Informatico dell'Ente in coordinamento con gli altri settori.

ART. 8 – MODALITA' PROCEDURALI E TERMINI PER LA CORRESPONSIONE DELL'INCENTIVO

1. L'incentivo può essere corrisposto solo previa verifica del buon esito della specifica attività effettivamente svolta dal dipendente.
2. Nei casi in cui beneficiario degli incentivi sia, anche solo in parte, il responsabile del servizio competente all'attuazione dell'opera, la corresponsione dell'incentivo, per assicurare il rispetto dell'obbligo di astensione previsto dal codice di comportamento del Comune, è disposta con le seguenti modalità:
 - a) Il responsabile del servizio predispone e sottoscrive, quale proposta, lo schema di determinazione degli incentivi spettanti.
 - b) Tale proposta di determina vale quale attestazione della veridicità dei contenuti di fatto della determinazione stessa e contiene ed attesta, ad ogni effetto, la valutazione del buon esito della specifica attività svolta dagli altri beneficiari dell'incentivo.
 - c) Il responsabile economico finanziario o in caso di conflitto il segretario comunale adotta la determina di liquidazione dell'incentivo, previa verifica del contenuto della proposta ricevuta, in applicazione del presente regolamento e delle norme di legge vigenti, con riferimento agli aspetti che incidano sull'incentivo a favore del soggetto che ha firmato la proposta di determina di cui al punto a).

ART. 9 - DISPOSIZIONE TRANSITORIE E FINALI – RINVIO DINAMICO

1. Il presente Regolamento entra in vigore contestualmente all'eseguibilità della delibera approvativa.
- ~~2. Le norme di cui al presente regolamento non si applicano agli incentivi maturati fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 90/2014, ovvero fino al 18 agosto 2014, che continueranno ad essere erogati secondo la disciplina di cui all'ex art. 92, commi 5 e 6, del D. Lgs. n. 163/2006 e sulla base dei criteri previsti nel Regolamento Comunale, approvato con delibera G.C. n. 121 del 17/09/2007~~
3. Per le attività svolte a decorrere dalla data di entrata in vigore del Codice e fino alla data di approvazione del presente Regolamento, sarà possibile procedere alla costituzione del Fondo e alla liquidazione dell'incentivo, alle condizioni e con le modalità riportate nel presente Regolamento, solo ove il relativo



finanziamento sia stato previsto nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo Progetto o programma di acquisizioni.

4. E' esclusa in ogni caso l'applicabilità del Regolamento per le attività connesse a contratti già sottoscritti alla data di entrata in vigore del Codice.

5. Le norme del presente Regolamento s'intendono modificate, alla luce di qualsiasi norma sopravvenuta contenuta in provvedimenti legislativi nazionali o regionali. In tal caso, anche durante l'attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la nuova norma di legge.

6. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico e sarà pubblicata, decorso il termine di pubblicazione della delibera di approvazione, sul sito comunale nella sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione disposizioni generali/atti generali.